



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**Gennaio/9/2014 (\*)**  
**Napoli 22 Gennaio 2014**

***Integrata la denuncia trimestrale della manodopera agricola al fine di consentire al datore di lavoro la compensazione delle somme anticipate a titolo di congedo obbligatorio e/o facoltativo del padre lavoratore dipendente.***

***L'Inps con la circolare n° 181 del 23 dicembre u.s. fornisce le proprie istruzioni operative per la corretta applicazione (anche) nel settore agricolo dell'innovativa disposizione contenuta nella L. 92/2012.***

L'INPS, con la circolare n° 181 del 23 dicembre 2013, ha fornito le necessarie informazioni operative alle quali devono attenersi i **datori di lavoro agricoli** al fine di congruare correttamente le somme anticipate a titolo di **congedo obbligatorio e/o facoltativo per il padre lavoratore**.

Come noto, la L. 92 del 28 giugno 2012, all'art. 4 comma 24 lett. a), ha introdotto un innovativo diritto (*rectius* obbligo) del padre lavoratore dipendente di assentarsi dal lavoro, per un giorno, entro il quinto mese di vita del bambino a prescindere dallo *status* lavorativo della madre.

Inoltre, il subordinato può avvalersi della **facoltà** di astenersi dal lavoro, per ulteriori due giorni, sempre entro il medesimo arco temporale, a condizione però che la madre lavoratrice rinunci ad un equal periodo di congedo per maternità.

Per entrambi i menzionati periodi di congedo, il padre ha diritto al 100% del normale trattamento economico con onere **a totale carico dell'INPS**.

Orbene, il nostro maggiore Istituto di previdenza, con il documento di prassi in commento, ha illustrato le particolari modalità che i datori di lavoro agricolo

devono seguire per compilare correttamente le denunce trimestrali DMAG **al fine di effettuare il recupero dell'importo anticipato a titolo di congedo obbligatorio e/o facoltativo.**

*In primis*, l'INPS, per quanto concerne il quadro normativo e l'ambito di applicazione dei congedi, rinvia alla propria circolare n° 40 del 14/03/2013.

Per quel che riguarda le denunce DMAG l'Istituto comunica che le stesse sono state integrate con nuovi campi/codici. Pertanto, **i datori di lavoro agricoli interessati al recupero dell'importo anticipato per i congedi in commento dovranno provvedere con le seguenti modalità:**

- per ogni singolo lavoratore beneficiario dell'anticipazione provvederanno ad indicare, nel quadro "F" relativamente al "tipo retribuzione", la lettera "**B**" se è stata anticipata la prestazione per le giornate di **congedo obbligatorio** o la lettera "**D**" se l'anticipazione si riferisce al **congedo facoltativo**;
- nel campo "giorni" avranno cura di indicare il **numero di giorni per i quali è stata erogata la prestazione**;
- nel campo "retribuzione" indicheranno **l'importo delle prestazioni anticipate e delle quali, pertanto, chiedono il recupero.**

Come di consueto, **il datore di lavoro dovrà (anche) provvedere a sottoscrivere la dichiarazione contenuta nella denuncia trimestrale** con la quale lo stesso *".... dichiara che gli importi anticipati esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, sono stati determinati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e la relativa documentazione è custodita in azienda"*.

Per quel che concerne la modalità di compensazione delle somme anticipate agli **operai agricoli a tempo indeterminato**, l'INPS rinvia al proprio documento di prassi n°118/2007 ed alle istruzioni in esso contenute.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**